

**Da:** giudicesportivo@lombardia.fip.it  
**Inviato:** mercoledì 10 gennaio 2018 20:54  
**A:** 000230@spes.fip.it; 007724@spes.fip.it  
**Cc:** alberto@adrcomunicazione.com  
**Oggetto:** GIUDICE SPORTIVO

### FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 1653 DEL 10.1.2018  
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 415  
**Serie C silver n. 21**

Per mezzo di comunicazione a mezzo di posta elettronica SPES del 7.1.2018, la società ASD C R A C BIONICS BUCCINASCO, codice FIP 007724, presentava istanza allo scrivente Giudice Sportivo Regionale, con riferimento a fatti ritenuti verificati in occasione della gara n. 1036, serie C silver, a.s. 2017/2018, disputata in data 6.1.2018. In particolare, la società istante – ospitata nell’ambito della gara in oggetto - lamentava l’assenza e/o l’irregolarità delle attrezzature di riserva, la cui necessità di utilizzo sarebbe sorta in conseguenza ad un guasto all’apparecchiatura elettronica dei 24”. In dettaglio, le doglianze della società istante si concentravano:

a) Sulla serie di numeri cartacei posizionata sul tavolo UDC ed utilizzata per indicare il trascorrere del tempo. La società istante deduceva l’illeggibilità di detti numeri da parte di arbitri ed atleti, in quanto scritti “a penna sottile”;

b) Sul segnale acustico relativo allo scadere dei 24” (o dei 14”), ritenuto non sussistente.

Deduceva la società istante che le ritenute irregolarità/carenze avrebbero inciso “sulla regolarità della gara e la conseguente imparzialità nella valutazione dei tempi di gioco”, conseguendone un risultato dell’incontro “falsato”.

Detta istanza veniva prontamente comunicata alla società controinteressata PALL. BUSTO ARSIZIO, codice FIP 000230, quale società ospitante e prendente parte alla predetta gara, che presentava una propria relazione in merito ai fatti dedotti in istanza dalla società avversaria, nel termine assegnato dallo scrivente.

Lo scrivente Giudice Sportivo provvedeva ad istruire il procedimento instaurato, raccogliendo altresì le dichiarazioni di arbitri, ufficiali di campo e dell’osservatore, tutti designati per la gara in esame. Interveniva altresì un colloquio telefonico con uno dei direttori di gara.

\*

L’istanza in esame risulta infondata nel merito e, pertanto, va rigettata.

La disciplina normante le attrezzature obbligatorie, le attrezzature di riserva e le conseguenze sanzionatorie di eventuali relative violazioni è rappresentata dal combinato disposto di cui agli artt. 40 del Regolamento di Giustizia, 22-24 del Regolamento Esecutivo Gare, così come integrati dalle Disposizioni Organizzative Annuali Nazionali per i campionati regionali (DOA), nonché dalle Disposizioni Organizzative Annuali Regionali (DOAR).

Il quadro normativo è così sintetizzabile, per quanto afferisce l’oggetto del procedimento in esame.

In caso di indisponibilità o guasto delle attrezzature principali obbligatorie (ferme le relative sanzioni di cui all’art. 40, comma 1, R.G.) la gara deve proseguire con l’utilizzo delle attrezzature di riserva obbligatorie previste per il campionato di riferimento.

La gara non deve essere disputata e/o proseguita, con applicazione della sconfitta per 0-20 a carico della società ospitante, solo ove l’attrezzatura di riserva obbligatoria per il campionato di riferimento:

- 1) Non sia presente;
- 2) Risultasse priva di “ideoneità”.

Quanto al secondo presupposto, va precisato che non ogni difformità o irregolarità delle attrezzature di riserva sia tale da determinare la mancata prosecuzione della gara e la sanzione della sconfitta 0-20. La non “ideoneità” è

rappresentata da irregolarità inficianti l'attrezzatura di riserva tali da incidere sul regolare svolgimento della gara (cfr. art. 22, comma 3 del Regolamento esecutivo gare). Ove siffatta peculiare connotazione non sussistesse, non si potrebbe dar luogo alla sanzione della sconfitta 0-20, bensì unicamente all'applicazione della sanzione di cui all'art. 40, comma 1, del regolamento di Giustizia.

Fatta tale premessa di carattere generale, le relative considerazioni devono essere rapportate al caso di specie. In premessa, si osserva come risulti accertato che, in seguito al guasto dell'attrezzatura 24" principale, la gara sia inizialmente proseguita per mezzo dell'utilizzo di un'attrezzatura di riserva anch'essa di natura elettronica. Solo successivamente, in seguito al singolare contemporaneo guasto di tale attrezzatura di riserva, è sorta la necessità di utilizzo dell'attrezzatura manuale alla quale si riferiscono le doglianze di parte istante.

In relazione ad esse, si osserva tuttavia come:

- a) Risulta pacifico – in quanto esposto dall'istante e confermato anche dalla società controinteressata, nonché dai tesserati CIA designati- che fossero stati collocati sul tavolo degli UDC fogli (in formato A5) con numerazione apposta manualmente. Con riferimento a detta attrezzatura, dunque, il giudizio non riguarda l'esistenza o meno, bensì l'idoneità, secondo l'accezione sopra esposta.

Si ritiene che detta attrezzatura fosse a tutti gli effetti idonea. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte istante, non si ravvisano infatti elementi che possano aver arrecato pregiudizio al regolare svolgimento della gara.

Sebbene i numeri fossero scritti a penna, gli arbitri hanno confermato come i medesimi fossero adeguatamente visibili dal campo di gioco. I medesimi non hanno ravvisato alcun genere di difficoltà nella conduzione dell'incontro, potendo contare sulla visibilità delle numerazioni esposte dall'UDC addetto. Il fatto che la numerazione fosse adeguatamente visibile è desumibile inoltre da un ulteriore aspetto, riferito dai direttori di gara. Entrambi gli allenatori, ivi compreso quello della società C R A C BIONICS BUCCINASCO, avrebbero esposto il proprio benessere alla prosecuzione della gara con siffatta attrezzatura manuale, senza eccepire alcun genere di remora in ordine all'inadeguatezza della stessa e alla non visibilità dei numeri.

Peraltro, ad abundantiam, dall'istruttoria compiuta è emerso come in nessun caso, nel corso della parte di gara ove è stata utilizzata l'attrezzatura manuale, si sia raggiunto lo scadere dei 24"; sicchè nessun pregiudizio per lo svolgimento della gara è in concreto ravvisabile.

In conclusione, si ritiene che

- i numeri presenti fossero adeguatamente visibili;
- risultassero adeguati a consentire il regolare svolgimento della gara;
- non sia ravvisabile nessun pregiudizio sul risultato e nessun conseguente genere di danno in capo alla società istante.

Per l'effetto, in relazione all'attrezzatura in questione, non sussiste un'irregolarità tale da determinare l'integrazione dei presupposti per una sconfitta 0-20 a carico della società ospitante.

- b) Quanto al segnale acustico, i tesserati CIA hanno confermato che risultava utilizzabile ed azionabile la sirena elettronica dei 24", in quanto essa (ed essa soltanto) non interessata dal guasto che ha colpito la relativa attrezzatura. L'utilizzabilità di detta sirena è stata fatta oggetto di relative prove, sicchè non si sono neppure verificati i presupposti per l'utilizzo dell'attrezzatura manuale (comunque, da quanto riferito, regolarmente presente nell'impianto).

L'adeguatezza dell'attrezzatura in esame non è stata neppure messa in discussione dalla società istante, che si è limitata a dedurre l'insussistenza dell'attrezzatura di riserva. Accertato dunque il funzionamento della sirena elettronica e comunque la presenza dell'attrezzatura manuale, non ricorrono i presupposti per l'invocata sanzione.

\*

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Regionale:

- rigetta l'istanza presentata;
- per l'effetto, dispone l'omologazione della gara n. 1036, serie C silver, a.s. 2017/2018, disputatasi in data 6.1.2018, con il risultato conseguito sul campo, rinviando al riguardo, per ragioni di opportunità tecnica-informativa, a separato successivo comunicato ufficiale;
- per le medesime ragioni di cui al punto precedente, rinvia al separato comunicato ufficiale per l'irrogazione di sanzioni diverse e ulteriori, ancorchè a carico della società ospitante;
- dispone che venga incamerato il contributo previsto per il primo grado, ai sensi della corrente Tabella E, con addebito in scheda contabile della società istante.



## Comitato Regionale Lombardia –

Via Piranesi 46 – 20137 Milano  
Tel 02-7002091 / Fax 02-76110102

E-mail: [giudicesportivo@lombardia.fip.it](mailto:giudicesportivo@lombardia.fip.it)  
Web: <http://www.fip.it/lombardia>